

ADM OPEN HEARING
AEO++: PIÙ COMPLIANCE PIÙ BENEFICI
13 NOVEMBRE 2020

Assonime desidera ringraziare l'ADM per il confronto avuto sul tema dell'AEO ed esprimere grande apprezzamento verso questa iniziativa che propone un approccio evoluto all'autorizzazione AEO, alla quale sono certamente interessate numerose imprese Associate.

L'aspetto più qualificante è costituito dalla visione integrata dell'AEO con altri settori dell'ordinamento che regolano la *compliance* e che in molti casi prevedono l'adozione di modelli organizzativi e gestionali di valutazione e gestione dei rischi, quali il Modello 231, il Rating di legalità, il Tax Control Framework (TCF), la Revisione legale dei conti, la disciplina delle società quotate. L'intento di valorizzare un elevato livello di governance aziendale – strutturando un percorso di audit che consenta all'Autorità di accelerare il processo di rilascio dell'autorizzazione e all'operatore di approcciare l'istanza con maggior serenità – è meritevole di piena condivisione.

Assonime è dell'avviso che nel processo di valutazione si dovrebbero tenere nel giusto conto tutte le forme di *compliance* implementate dall'impresa, che in quest'ottica va considerata come soggetto dinamico e in costante evoluzione: sia quelle obbligatorie che quelle volontarie (es. Codice di autodisciplina delle società quotate, per il quale Assonime predispone il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione), che quelle certificate dalle Autorità (es. il TCF sulla base del quale l'Agenzia delle Entrate consente l'accesso a determinati soggetti ad uno specifico regime fiscale).

Si suggerisce, inoltre, un approccio esteso a ulteriori strumenti, come i programmi interni di conformità sviluppati nell'ambito dell'export control (ICP). Per questi ultimi programmi è rilevante il *commitment* del vertice dell'impresa, come pure il *tone at the top*, che costituisce garanzia ineludibile della presenza vincolante dell'organo amministrativo (CdA) nel processo decisionale e nella gestione del rischio fiscale nell'ambito del citato TCF.

Un'attenta considerazione dovrebbe essere fatta, poi, relativamente ai gruppi di imprese, prendendo in esame le diverse configurazioni possibili, al fine di agevolare a cascata il rilascio delle autorizzazioni AEO alle singole imprese controllate e collegate. Le multinazionali strutturate e, in generale, le grandi imprese, invero, hanno un assetto organizzativo in cui alcune società sono specializzate e dedicate ad esercitare funzioni di coordinamento amministrativo e di gestione dei vari *governance tools* (Modello 231, TCF, Privacy, Cybersecurity, etc.) a beneficio di tutte le altre consociate nel Paese: in questi casi, l'uniformità di indirizzo dei vari sistemi di organizzazione e controllo del rischio e la loro totale integrazione nel più ampio sistema di controllo interno del gruppo costituirebbe una forte garanzia di affidabilità anche per l'autorizzazione AEO. Peraltro, nel caso di case madri estere, una iniziativa volta a qualificare una affidabilità riconosciuta a livello di gruppo potrebbe dare origine a una interessante *best practice* italiana da portare ai tavoli di confronto a livello unionale.

Assonime evidenzia che di grande interesse per le imprese sarebbe l'identificazione di un interlocutore univoco presso l'Autorità (similmente a quanto previsto, ad esempio, nel regime di adempimento collaborativo fiscale con l'Agenzia delle Entrate): sarebbe estremamente utile per gli operatori, infatti, avere un interlocutore interno all'Agenzia che possa essere un costante riferimento di contatto e di confronto. Inoltre, suggeriamo di valutare la possibilità di attestare la validità delle diverse forme di conformità non solo ai fini del rilascio dell'AEO, ma anche del riconoscimento di altre semplificazioni che non richiedono lo status di AEO ma solo alcuni dei requisiti dell'art. 39 del CDU e degli artt. 24 e ss. del Reg. di esecuzione.

Secondo Assonime il progetto AEO ++ può inserirsi perfettamente nel contesto attuativo del Piano d'azione 2020-2025 della Commissione UE per portare l'unione doganale a un livello successivo, che prevede in particolare per l'AEO una serie di interventi nell'ambito del rafforzamento e agevolazione della conformità (vedi punto c, azione n. 5), e nell'ambito di un'azione congiunta tra le Autorità doganali degli Stati membri e tra le stesse Autorità nazionali (vedi punto d, azione n. 16).

Roma, 28 dicembre 2020